



COMUNE DI REGGELLO
UFFICIO URBANISTICA

PROVVEDIMENTO DI VERIFICA

Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S) ai sensi del D.Lsg. 152/2006 e della L.R. n. 10/2010

VARIANTE PUNTUALE AL REGOLAMENTO URBANISTICO:
DODICESIMA VARIANTE URBANISTICA ANTICIPATRICE AL TERZO R.U.C:
ATTUAZIONE DEL "PDR-5"- "PIEVE A PITIANA - IN FRAZIONE DONNINI -
PROPRIETA' SOCIETA' PJ SRL.
CONCLUSIONI DEL PROVVEDIMENTO DI VERIFICA.
ESPRESSIONE DI NON ASSOGGETTABILITA' A V.A.S.

Premesso che :

- con delibera di Giunta Municipale n. 248 del 11.12.2013 è stato dato avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (V.A.S) ai sensi dell'articolo n. 22 della L.R. n. 10/2010, con contestuale avvio del procedimento di formazione della 12^a Variante Urbanistica Anticipatrice al 3° R.U.C., per gli interventi previsti nell'area relativa al "PdR-5" - "Pieve a Pitiana"- in frazione Donnini;
- in relazione al presente procedimento è stato individuato ai sensi dell'art. 4 comma 1 della L.R. n.10/2010 il Soggetto Proponente nel Sig. CORINA Giuseppe nato ad Acri (CS) il 18.09.1962 C.F. CRNGPP62P18A053P in qualità di legale rappresentante della società "PJ srl" - con sede in viale Mazzini n. 40, a Firenze P.IVA 05560920489 - proprietaria delle aree relative al "PdR-5" su cui sono previsti gli interventi;
- l'Autorità Procedente è stata individuata nel Consiglio Comunale e l'Autorità Competente nella Commissione Comunale per il Paesaggio - di cui alle delibere di Consiglio Comunale n. 79/2012, e n. 96/2013 - unita al dottor Lorenzo VENTURI Responsabile dell'Ufficio Ambiente del Comune di Figline e Incisa Valdarno, nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 29.04.2014;

Dato atto che l'Autorità Competente per la V.A.S ha ricevuto con nota del Responsabile del Settore Urbanistica in data 12.12.2013 con nota prot. 23939 il documento preliminare ambientale elaborato in conformità al disposto del comma 1 dell'art. 22 della L.R. 10/2010 per la decisione circa l'assoggettabilità della variante a VAS;

Considerato che l'Autorità Competente ha provveduto ad effettuare la preventiva valutazione della significatività degli effetti ambientali dell'intervento di cui trattasi sulla base dei contenuti del Documento Preliminare predisposto dal proponente ed ha attivato le dovute consultazioni con i soggetti ambientali competenti ai sensi dell'art. 20 della L.R. 10/2010 per l'espressione del parere di competenza;

Preso atto che l'Autorità Competente si è riunita in data 06.10.2014 per l'esame dei contributi trasmessi dai Soggetti Ambientali coinvolti nella valutazione, proponendo la non assoggettabilità a VAS dell'intervento di cui alla 12^a Variante Anticipatrice al 3° R.U.C.;

Rilevato che con delibera di Consiglio Comunale n. 110 del 30.10.2014 l'Autorità Procedente ha preso atto delle risultanze del verbale dell'Autorità Competente, redatto nella seduta del 06.10.2014 allegato al presente atto, e demanda all'Autorità Competente l'emissione del provvedimento di verifica di non assoggettabilità;

Visti i seguenti riferimenti normativi:

il D.Lgs n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

la L.R. n. 65/2014 – ex L.R. n. 1/2005 - "Norme per il governo del Territorio e ss.mm.ii.;

la L.R. n. 10/2010 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza" e ss.mm.ii.;

Per tutto quanto sopra esposto,

l'Autorità Competente per la VAS

conferma "che l'intervento possa essere maggiormente valorizzato tenendo in considerazione due punti legati principalmente agli interventi di nuova realizzazione. In merito alla volumetria da ricostruire ritiene che la stessa possa essere realizzata in posizione più ravvicinata ai fabbricati esistenti in modo da dare l'immagine di un contesto di fabbricati paragonabile ad un "borgo" caratteristico di altre zone della Toscana.

L'area a parcheggio deve essere progettata con disegno e materiali contestuali all'intorno agricolo, rigenerando anche le coltivazioni esistenti".

La Commissione - condividendo quanto espresso nei pareri esaminati e ritenendo necessario attenersi a quanto indicato in essi -

conclude la verifica di assoggettabilità

emette,

ai sensi del comma 4 dell'art.22 della L.R. 10/2010,

il PROVVEDIMENTO di VERIFICA ESCLUDENDO dalla VAS

gli interventi relativi alla 12^a Variante Urbanistica Anticipatrice al 3° R.U.C., per l'attuazione del "PdR-5" - "Pieve a Pitiana"- in frazione Donnini.

Le conclusioni del provvedimento di verifica di assoggettabilità sono rese pubbliche attraverso la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web comunale ai sensi dell'art. 22 comma 5 della L.R. n. 10/2010.

Letto approvato e sottoscritto


Reggello, 17.12.2014

L'Autorità Competente per la VAS (*Delibera di C.C. n. 79/2012 e 96/2013*)

1. Dott. Lorenzo VENTURI



2. Arch. Danilo BRUSCHETINI



3. Arch. Elisa GREGORINI



